



FÙLCROS NEWS

Bonus pubblicità 2021 - Invio dichiarazione sostitutiva-

Numero 04 del 20 gennaio 2022

PREMESSA

Fino al 10 febbraio 2022, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che durante il 2021 hanno presentato le comunicazioni di accesso al credito d'imposta possono trasmettere, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, al dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, la **c.d. dichiarazione sostitutiva** degli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

I soggetti interessati devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 10 febbraio 2022, dove si dichiara che gli investimenti indicati precedentemente nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta inviata nel 2021, sono stati effettivamente realizzati nell'anno 2021. Si specifica che gli importi presentati nella dichiarazione sostitutiva non possono essere superiori a quelli riportati nella comunicazione di prenotazione.

Successivamente alla chiusura della finestra di presentazione delle dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati, verrà pubblicato dal Dipartimento dell'Editoria l'elenco definitivo dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari, con l'indicazione dell'ammontare del credito effettivamente fruibile, in base alle risorse dedicate.

Tutta la documentazione a supporto della pratica deve essere conservata per i controlli successivi ed esibita su richiesta dell'Amministrazione.

In particolare, è necessario conservare:

- le fatture e copia dei contratti pubblicitari,
- l'attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità per le dichiarazioni fiscali ovvero da un revisore legale dei conti. Tale attestazione costituisce un documento necessario per l'accesso al credito d'imposta. Si sottolinea che essa non deve essere né prodotta né allegata in alcuna comunicazione ed ha l'obiettivo di attestare l'effettivo sostenimento delle spese pubblicitarie per le quali si richiede il credito.

MODALITA' DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata tramite i servizi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, a cui si può accedere mediante l'identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta d'Identità Elettronica.

La comunicazione può essere trasmessa:

- direttamente dal soggetto interessato, se abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale (articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/1998);
- tramite gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

ELENCO PROVVISORIO

Il dipartimento dell'Editoria ha pubblicato il 24 novembre 2021 un elenco dei soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso al credito di imposta su spese sostenute nel 2021, dove è stato indicato per ciascuno l'importo teorico del credito fruibile (in allegato alla presente circolare). Inoltre, poiché i fondi stanziati sono risultati insufficienti rispetto alle

richieste inoltrate al Dipartimento dell'Editoria, in luogo al riconoscimento del credito pari al 50% della spesa sostenuta, il Dipartimento ha stabilito le seguenti percentuali di ripartizione:

- per investimenti su stampa: 12% circa;
- per investimenti su radio e televisioni: 4,8% circa;
- per investimenti su entrambi i canali: dal 4,8% al 12%.

UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito potrà essere utilizzato solo compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (codice tributo "6900"), a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Dipartimento dell'Editoria contenente l'elenco dei beneficiari definitivo e l'ammontare del credito effettivo spettante; la pubblicazione è successiva alla chiusura dei termini di invio della Dichiarazione Sostitutiva.

REGIME "DE MINIMIS"

Il bonus è concesso ai sensi e nei limiti del - regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime de minimis), ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti concessi a un'impresa unica non deve superare i 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.

Fùlcros Commercialisti per l'Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Riferimenti

Dott.ssa Stefania Candeli, mail stefaniacandeli@fulcros.it

Dott. Andrea Piastra, mail andreapiastra@fulcros.it